



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA: 32501 / 2022

DISPERSIONE DELLE CENERI, MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI N. 264

OGGETTO:

Si esprime parere negativo sulla regolarità tecnica con la motivazione di seguito riportata:

Si formulano di seguito le motivazioni riferite all'espressione del parere articolato in relazione ai singoli punti dispositivi indicati nella proposta di deliberazione. Le motivazioni stesse sono state formulate in piena condivisione con il Dirigente del Servizio Stato Civile e Statistica, in considerazione del profilo di attribuzione delle competenze relative alla materia trattata.

Punto 1: soppressione, all'art. 40, comma 8, delle parole "senza riduzione dell'area di riserva per le inumazioni di cui all'art. 58 del Regolamento di Polizia Mortuaria".

Questa modifica appare pleonastica; l'eliminazione del riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 285/1990) non rende l'applicabilità di tale norma meno efficace.

Parere favorevole.

Punto 2: soppressione, all'articolo 40, comma 10, delle parole "non" e "in Torino in aree private all'aperto e in edifici privati al chiuso".

La modifica, così come proposta, non appare in linea con quanto previsto dalla Legge 130/2001 che, all'art. 3 comma 1. recita: "c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti".

La normativa regionale in materia (legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007) offre qualche dettaglio in più, ma rimane coerente con le previsioni nazionali.

Novellare l'art. 40 del regolamento in "La dispersione delle ceneri in natura è consentita in Torino; sono altresì vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero." parrebbe, quindi, contrastare con la norma di legge.

Qualora fosse intenzione del Consiglio Comunale rendere possibile la dispersione delle ceneri in natura, sarebbe necessario, oltre che riformulare la modifica del disposto regolamentare per renderla coerente con le norme vigenti, individuare luoghi ben precisi a ciò dedicati e al di fuori del centro abitato di Torino. Al riguardo, si evidenzia che la Città, attraverso l'adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), ha individuato le aree esterne ai centri abitati del proprio territorio; tali aree, nel numero di 9, sono indicate nella planimetria predisposta nell'ambito dello stesso Piano.
Parere non favorevole.

Punto 3: soppressione, all'art. 40 comma 11, delle parole “da assumersi entro il 31 dicembre 2008, che le individui in modo specifico”.

La soppressione del limite temporale indicato dalla norma regolamentare in vigore per l'approvazione di un provvedimento atto a disciplinare la dispersione delle ceneri in natura in aree pubbliche rappresenta un'attualizzazione del disposto stesso, in conseguenza della considerazione che, ad oggi, a tale disposto non è stata data attuazione.

Parere favorevole.

Punto 4: inserimento, all'articolo 40, di un nuovo comma 12 “Il Comune si dota di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, la persona iscritta può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione”.

La modifica proposta è coerente con la previsione di cui all'art. 2, comma 2 ter, della legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007, di cui riporta fedelmente il dettato. Nel disegno del legislatore regionale, il registro comunale per la cremazione si configura come uno strumento volto a consentire agli interessati di far annotare, presso il Comune di residenza, la propria volontà in ordine alla cremazione e all'eventuale affidamento o dispersione delle ceneri, espressa nelle forme consentite dall'ordinamento (disposizione testamentaria o iscrizione ad associazioni che abbiano come finalità statutaria la cremazione dei cadaveri dei propri associati, le cd. SOCREM).

Qualora fosse intenzione del Consiglio Comunale dare attuazione alla previsione della norma regionale, occorrerebbe, per rendere effettiva la modifica regolamentare, affidare al Servizio competente la redazione di un progetto di fattibilità per definire le modalità operative e gestionali di tenuta del nuovo registro, anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio.

Parere favorevole.

Torino, 26/05/2023

IL DIRIGENTE

Fto digitalmente da Paolo Maria Camera